

ACCORDO DI FORNITURA – ANNO 2018

Il presente contratto viene stipulato fra:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30 , C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore dell'U.O. Programmazione, Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione Dott. Silvano Nola, così come da provvedimento di delega n.96 del 21/6/2016

e

la **Società MEDIPASS s.r.l.** con sede legale in Via Ilio Barontini, 20 40138 - Bologna - C.F./P.L 01790611204, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Guglielmo Brayda di Soletto, che agisce in qualità di legale rappresentante

e sarà valevole per l'anno 2018, riguardando la fornitura di prestazioni di diagnostica per immagini, ecografia, diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria), doppler, ecocardiogrammi a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nelle sedi presso cui le suddette società operano: ambulatori di Pieve di Cento, Molinella, San Pietro in Casale, Crevalcore, Casalecchio di Reno (BO).

PREMESSA

Le strutture Medipass operano in regime di accreditamento istituzionale sulla base dei seguenti documenti: DGR 2643 del 24/02/2017 (Accreditamento Casalecchio di Reno), DGR 12289 del 2/10/2010 (Accreditamento Molinella), DGR 12288 del 2/11/2010 (Accreditamento Pieve di Cento), DGR 12286 del 2/11/2010 (Accreditamento San Pietro in Casale), DGR 12290 del 2/11/2010 (Accreditamento Crevalcore).

La definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche di diagnostica, in relazione a quanto previsto dalle:

- DGR n. 1035/2009 *“Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006”*,
- DGR n. 1135/2010 *“Accordo quadro Regione-ANISAP”*,
- DGR n. 1056/2015 *“Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”*.

Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;

2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Triennio 2010-2012;
4. alle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
- rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza (DPCM 29 Novembre 2011);
- salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
- recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto dell'accordo.

Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente Accordo per l'anno 2017 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato.

ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione di prestazioni di diagnostica per immagini, ecografie, diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria), ecodoppler e ecocardiogramma da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.

La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse nel corso dell'anno.

ART. 2 - VALORIZZAZIONE DELL'ACCORDO

Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 64.067,00 al netto dei ticket incassati dalla Società MEDIPASS.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna, scontate del 2 (due) per cento come disposto dall'art. 1 comma 796 lett.O) della Legge 27 Dicembre 2006 n° 296 (Finanziaria 2007).

Tale valore economico tiene conto dell'applicazione della normativa inerente i nuovi ticket sanitari (Delibere di Giunta Regionale n. 1190 del 4 agosto 2011 n. 1906 del 19 dicembre e indicazioni regionali contenute nella nota prot.241086 datata 6/10/2011).

L'offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 1056/2015. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

ART. 3 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.

Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.

L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

ART. 4 – VERIFICA DELLA QUALITA' E MODALITÀ DI CONTROLLO

L'Azienda Usl si riserva di effettuare i controlli atti a verificare la qualità, la congruenza e l'appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni regionali in materia.

Al fine di consentire la verifica della congruenza tra le prestazioni rese e il flusso informativo prodotto, la società Medipass si impegna a rendere disponibile presso le proprie sedi la documentazione sanitaria (referto ed eventuale programma terapeutico) e amministrativa riferita a ciascun caso trattato.

Il personale autorizzato dell'U.O. Committenza, Mobilità Sanitaria e Controllo Produzione potrà verificare il rispetto di quanto concordato attraverso valutazioni di appropriatezza delle prestazioni su un campione di casi trattati.

ART. 5 – ASSICURAZIONE

La Società firmataria del presente accordo garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.

L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 6 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del DLgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e "Linee Guida di recepimento da parte dell'Azienda USL di Ferrara del D. Lgs. n. 196/03", la Società MEDIPASS è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione della presente committenza e, a tal fine, si impegna ad attenersi alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati medesimi.

La Società, in quanto responsabile esterno del trattamento dei dati personali, è tenuta, secondo gli obblighi pattuiti nello schema allegato al presente accordo, a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi del presente accordo di fornitura;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

La Società, in quanto responsabile esterno del trattamento dei dati personali, deve in particolare curare i seguenti adempimenti:

- a) nominare gli operatori di cui dispone quali incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- b) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso al trattamento dei dati personali da parte degli interessati;
- c) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D. Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- d) restituire all'Azienda Usl di Ferrara, debitamente sottoscritto, l'allegato modulo di nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D. Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale, correlate ai profili di responsabilità, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

In caso di accertato inadempimento, da parte della Società, alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'Azienda USL ha facoltà di dare immediata risoluzione all'Accordo in essere.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Come disposto dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali prot. N. 160106 del 18/06/2010 e ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011, modificato dal D.Lgs. 218 del 15/11/2012, è richiesto che al momento della sottoscrizione del contratto, e per la durata dello stesso, l'Azienda USL sia un possesso di valida documentazione antimafia relativa alla Società contraente.

Con riferimento a quanto sopra, la Società è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda USL di Ferrara ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi (art. 10 *sexies*, punto 11, L. n.575/65).

ART. 7 - NORMATIVA ANTIMAFIA, ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del DLgs n.159 del 6/9/2011, modificato dal DLgs n.218 del 15/11/2012, è richiesto che al momento della sottoscrizione del contratto, e per la durata dello stesso, l'Azienda USL sia in possesso di valida documentazione antimafia.

Agli atti dell'Azienda risulta presente valida certificazione attestante la non sussistenza a carico della Società e dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 159/2011, di cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall'art. 67 e dagli artt. 84 C.4 e 91 C.6 del medesimo Decreto.

La Società MEDIPASS è tenuta a fornire all'Azienda USL di Ferrara la documentazione strumentale al rinnovo della certificazione sopracitata, nonché a comunicare tempestivamente all'Azienda USL di Ferrara ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi (art. 10 *sexies*, punto 11, L. n. 575/65).

Dovrà inoltre attenersi agli obblighi di cui alla L.165/2001 e dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti della AUSL che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo alla Società al fine di non incorrere in responsabilità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture Private Accreditate.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto contraente, consapevole delle conseguenze sanzionatorie previste in caso di violazione degli obblighi ivi previsti, si impegna infine alla diffusione al proprio personale del Codice di Comportamento dell'Azienda Usl di Ferrara, scaricabile al link: http://www.ausl.fe.it/azienda/organizzazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/codice-disciplinare-codice-condotta/copy_of_allegato2codiceconindice.pdf e di eventuali successivi aggiornamenti.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 9 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per il periodo **1/1/2018 – 31/12/2018**.

ART. 10 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara, lì

Il Direttore dell'U.O.
Programmazione,
Controllo della Gestione
e della Mobilità Sanitaria
e Comunicazione
Dell'Azienda USL di Ferrara
(Dott. Silvano Nola)

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Società MediPass s.r.l.
(Dott. Guglielmo Brayda di Soleto)

MEDIPASS - DETTAGLIO PRESTAZIONI COMMISSIONATE - ANNO 2018

<u>DISCIPLINA</u>	<u>PRESTAZIONI</u>	<u>QTA'</u>
CARDIOLOGIA	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA	65
	ECODOPPLER	800
RADIOLOGIA	ORTOPANORAMICA ARCADE DENTARIE	50
	DENSITOMETRIA 400	400
	ECO MAMMELLA 100	100
	MAMMOGRAFIA 150	150
	RX	200
	ECO (ADDOME - CAPO E COLLO - ALTRE)	500